



COMUNE DI SILEA

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Approvato con deliberazione di G.C. n. 85 del 13/10/2014
Aggiornato con deliberazione di G.C. 82 del 26/07/2017

INDICE

ART. 1 – Fonti normative

ART. 2 – Oggetto, finalità e principi generali

ART. 3 – Definizioni e classificazioni

ART. 4 – Ambito di applicazione

ART. 5 – Materie escluse dall'ambito di applicazione

ART. 6 – Presupposti e requisiti per il conferimento dell'incarico

ART. 7 – Programmazione dei fabbisogni e limiti di spesa

ART. 8 – Competenze per il conferimento

ART. 9 – Procedure

ART. 10 – Conferimento diretto di incarichi

ART. 11 – Principio di rotazione

ART. 12 – Contratto d'incarico e verifica dell'esecuzione

ART. 13 – Proroga e rinnovo del contratto

ART. 14 – Pubblicità dell'affidamento degli incarichi e comunicazioni obbligatorie

ART. 15 – Controlli

ART. 15 BIS - Affidamento di incarichi a lavoratori in quiescenza

ART. 16 – Consulenza interna

ART. 17 – Norme finali

Art. 1

Fonti normative

1. La materia oggetto del presente regolamento è principalmente regolata, con riferimento agli enti territoriali, dalle seguenti disposizioni normative:

- Codice civile, artt. 222 e seguenti, in materia di lavoro autonomo;
- Legge 23/12/1994 n. 724, art. 25; D.L. 06/07/2012 n. 95 art. 5 e D.L. 24/06/2014 n. 90 art. 6 in materia di inconfiribilità dell'incarico;
- Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165, artt. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter- 6-quater e 53, in materia di requisiti e procedure per l'affidamento dell'incarico e obblighi di comunicazione;
- Legge 30/12/2004 n. 311, art. 1, comma 42, in materia di controllo preventivo degli atti di incarico da parte del Revisore ;
- Legge 23/12/2005, n. 266, art. 1, comma 173, in materia di controllo successivo degli atti di incarico da parte della sezione regionale della Corte dei Conti;
- Legge 24/12/2007 n. 244, art. 3, commi 54, 55, 56, 57, 76, 77, disposizioni varie in materia;
- Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, art. 15, in materia di obblighi di pubblicazione;
- Decreto Legislativo 08/04/2013 n. 39, art. 9, in materia di incompatibilità dell'incarico.

Art. 2

Oggetto, finalità e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire un'organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, a consentire la valorizzazione delle risorse interne, la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché a garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione della pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della Legge 07/08/1990 n. 241.

3. In ottemperanza all'art. 97 della Costituzione, l'Amministrazione è tenuta al rispetto del principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, secondo il quale la pubblica Amministrazione, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, deve prioritariamente avvalersi delle proprie strutture organizzative e del personale ad esso preposto.

Art. 3

Definizioni e classificazioni

1. Per incarichi di collaborazione autonoma si intendono tutti gli incarichi affidati a soggetti estranei all'Amministrazione per l'effettuazione di prestazioni:

- 1.1 che richiedono competenze di natura altamente qualificata;
- 1.2 da svolgere senza vincoli di subordinazione verso il committente, che non agisce con alcun potere direttivo, organizzativo e disciplinare verso il prestatore;

- 1.3 da svolgere in autonomia, auto-organizzando la propria attività e in posizione di autonomia gerarchica nei confronti del committente.

➤

2. Gli incarichi di collaborazione autonoma, in base al contenuto della prestazione, si distinguono in:

- 2.1 incarichi di studio: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di studio svolta nell'interesse dell'Amministrazione; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di report o relazioni intermedie, se necessari e di un report o relazione finale, nella quale devono essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti all'incaricato;
- 2.2 incarichi di ricerca: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di ricerca svolta nell'interesse dell'Amministrazione; essi presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Amministrazione, generalmente articolato in più fasi successive, con scadenze intermedie, articolandosi gli stessi in una raccolta organica di materiale, che consenta al committente di reperire una conoscenza utile per la realizzazione di finalità istituzionali; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di report o relazioni intermedie, se necessari e di un report o relazione finale, che evidenzia la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni;
- 2.3 incarichi di consulenza: sono conferiti per lo svolgimento di un'attività di consulenza svolta nell'interesse dell'Amministrazione; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel disciplinare d'incarico, di pareri in forma scritta, in merito ad una o più questioni preventivamente determinate, allo scopo di acquisire un giudizio utile ad orientare l'azione del committente;
- 2.4 altri incarichi di collaborazione: sono conferiti per lo svolgimento di attività che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza, e comunque di natura altamente qualificata.

3. Gli incarichi di cui al punto 2 possono essere svolti secondo una delle seguenti forme contrattuali:

- 3.1 lavoro autonomo e/o occasionale: la prestazione si concretizza in un'esecuzione istantanea, occasionale e non destinata a ripetersi nel tempo, da compiersi entro un termine stabilito. Il prestatore agisce senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente;
- 3.2 lavoro coordinato e continuativo : la prestazione è di durata o comunque caratterizzata dalla reiterazione non occasionale di prestazioni istantanee destinate a soddisfare un interesse durevole del committente. Il prestatore deve godere di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell'adempimento, ma l'attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all'organizzazione del committente.

4. Ai fini fiscali le prestazioni di cui al punto 3.1 possono essere svolte da:

- 4.1 lavoratori autonomi professionali, anche organizzati in forma societaria nei casi previsti dalla legge, dotati di partita I.V.A., che esercitano abitualmente arti e professioni, protette o non protette, ponendo in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo;
- 4.2 lavoratori autonomi occasionali, che pongono in essere atti economici in via meramente occasionale, ossia accidentalmente e sporadicamente.

5. Ai fini fiscali le prestazioni di cui al punto 3.2 possono essere svolte anche da lavoratori autonomi professionali.

6. Il lavoratore autonomo professionale si configura ai fini fiscali come tale solo qualora la prestazione oggetto di incarico rientri nel campo di attività della professione esercitata.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. Gli incarichi oggetto del presente regolamento possono essere conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione per esigenze temporanee cui non è possibile fare fronte con il personale in servizio, a causa dell'inesistenza all'interno di una figura professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni richieste. Tale circostanza deve essere adeguatamente esplicitata. Tali incarichi non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali attività e ruoli del personale in servizio presso l'Ente. La prestazione deve essere di natura intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione, non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale e non incardina l'incaricato nell'organizzazione dell'Ente né instaura con questo alcun rapporto di lavoro dipendente né subordinato.

2. Il ricorso a contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo degli stessi come lavoratori subordinati sono cause di responsabilità amministrativa contabile, erariale, disciplinare e dirigenziale per il responsabile che ha stipulato il contratto.

Art. 5 Materie escluse dall'ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie:
 - a) esecuzione di prestazioni ricomprese tra i servizi di cui agli allegati IIA e IIB del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163;
 - b) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dell'organismo di valutazione della performance;
 - c) componenti delle commissioni di gara e di concorso;
 - d) incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore con riferimento ai requisiti del prestatore e/o alle procedure per l'affidamento dell'incarico, per quanto già disciplinato (a titolo esemplificativo: incarichi di direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie agli incarichi di progettazione e connessi con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, incarichi conferiti in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge 07/06/2000, n. 150);
 - e) incarichi di cui all'art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica);
 - f) convenzioni con le Università e gli Enti pubblici stipulate nell'ottica di una collaborazione tra enti.

Art. 6

Presupposti e requisiti per il conferimento dell'incarico

1. I presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma sono i seguenti:

- a) l'oggetto della prestazione deve essere correlato alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
- b) l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno così come precisato al precedente art. 4, c.1;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata o specializzata non può riguardare attività generiche, esecutive o comunque riconducibili alle funzioni normali del Comune;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione che deve essere proporzionale all'utilità conseguita dall'Amministrazione e motivato dal responsabile con particolare riferimento a prezzi di mercato, listini o con ricognizioni presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni e altri soggetti al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

2. Requisito per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è il possesso da parte del prestatore di particolare e comprovata qualificazione o specializzazione, anche universitaria: il prestatore deve quindi avere acquisito esperienza nel settore d'interesse ed essere in possesso di idonea laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale oppure di altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale.

3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi; da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, dell'attività informatica, a supporto dell'attività di didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento al lavoro, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs 10.09.2003, n. 276.

4. Il soggetto a cui viene conferito l'incarico, deve inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici;
- b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico;
- d) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la pubblica amministrazione;

5. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di pubbliche amministrazioni è necessario acquisire preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

6. E' vietato il conferimento di incarichi di studio, di consulenza e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici in quiescenza. Sono consentiti incarichi e collaborazioni esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile. Eventuali rimborsi spese devono essere adeguatamente documentati. Gli stessi possono essere liquidati entro il limite massimo di € 50,00 mensili.

Art. 7

Programmazione dei fabbisogni e limiti di spesa

1. E' possibile conferire incarichi di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale, nel limite massimo della spesa annua fissata nel bilancio preventivo dell'Ente, ai sensi dell'art. 46 del D.l. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008 n. 133.

Art. 8

Competenze per il conferimento

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dal responsabile della struttura che intende avvalersene, secondo le modalità individuate all'articolo successivo e previo ottenimento del parere di cui al successivo art. 14, comma 1.

2. Il responsabile competente deve motivare in modo chiaro ed argomentato l'accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all'incarico da conferire. Detta motivazione, unitamente all'illustrazione dell'iter logico-procedimentale che ha portato l'amministrazione all'individuazione del soggetto incaricato, dovrà essere esplicitata nell'atto di conferimento dell'incarico.

Art. 9

Procedure

1. L'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo mediante procedura comparativa dei curricula professionali dei candidati contenenti la descrizione delle esperienze maturate e dei titoli detenuti in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da eventuale colloquio.

2. L'avviso pubblico di cui al successivo comma 3, viene approvato dal responsabile competente e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Silea per almeno 7 giorni consecutivi.

3. L'avviso per il conferimento dell'incarico deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'incarico, con specifico riferimento all'obiettivo da conseguire o al progetto da realizzare;
- b) attività richieste con la prestazione e loro modalità di espletamento;
- c) requisiti esperienziali e formativi richiesti;
- d) criteri di valutazione dei candidati e loro eventuale peso;
- e) termine e modalità di presentazione delle domande, comunque non inferiore a 7 giorni;
- f) valore economico massimo della prestazione;

g) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile e del responsabile.

4. Gli elementi che concorrono all'individuazione del miglior candidato devono tenere conto:

1. della convenienza dell'offerta prezzo presentata dal candidato;
2. delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione della modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, se richiesta dall'avviso;
3. delle documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell'incarico;
4. della validità del curriculum formativo;
5. di ulteriori criteri definiti nell'avviso in relazione alla peculiarità dell'incarico;
6. dell'esito dell'eventuale colloquio.

5. La selezione dei candidati viene effettuata dal responsabile competente che può avvalersi della collaborazione di dipendenti dell'Ente per le funzioni di supporto tecnico specialistico nella valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui.

6. Le valutazioni effettuate, comprensive delle idonee motivazioni e gli esiti della selezione sono riassunti in un verbale sottoscritto dal responsabile che ha svolto la procedura.

Art. 10

Conferimento diretto di incarichi

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, è consentito l'affidamento diretto di un incarico che deve rappresentare un'eccezione e che dovrà essere motivato nella singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatesi di cui al successivo comma 3.

2. L'affidamento di cui al comma 3 si svolge ai sensi del presente regolamento, con la sola esclusione dell'obbligo di svolgimento della procedura comparativa ed occorre comunque provvedere alla preventiva ricognizione interna delle professionalità tramite consultazione dei responsabili dell'Ente.

3. Rientrano nelle fattispecie di cui al comma precedente le seguenti situazioni:

- I. conferimento di incarico a seguito di procedura selettiva andata deserta, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste all'avviso di selezione;
- II. conferimento di incarico motivato dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione a un termine prefissato o a un evento eccezionale, qualora la particolare urgenza sia connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico;
- III. conferimento di incarico per l'esecuzione di attività comportanti prestazioni strettamente connesse all'attività del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni e all'originalità/unicità della prestazione o del prodotto, per le quali non è richiesto il possesso di titolo specifici o l'iscrizione a ordini o albi;
- IV. conferimento di incarichi libero professionali a professionisti di riconosciuta fama e prestigio in campo nazionale e/o internazionale nelle diverse discipline e campi di attività, laddove sia prevalente l'attività dei professionisti e/o le loro interpretazioni, elaborazioni, progettualità.

- V. Prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti e non prevedibili al momento dell'incarico stesso ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi e ai programmi perseguiti con l'incarico originario.

Art. 11 Principio di rotazione

1. Nell'individuare i soggetti per l'affidamento di incarichi, mediante procedura comparativa negoziata o senza procedura comparativa, il responsabile applica, per quanto possibile, il principio di rotazione.

ART. 12 Contratto di incarico e verifica dell'esecuzione

1. Il responsabile formalizza con propria determinazione il conferimento dell'incarico e stipula un disciplinare inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.

2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a. generalità del contraente;
- b. codice fiscale o partita IVA;
- c. oggetto della prestazione professionale;
- d. modalità di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- e. luogo in cui viene svolta la prestazione;
- f. termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- g. ammontare del compenso, modalità e periodicità di corresponsione dello stesso;
- h. clausole relative alle cause di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico;
- i. clausole relative alle situazioni di conflitto di interesse anche potenziale;
- j. eventuali cause di recesso e/o risoluzione del contratto;
- k. penalità ed eventuale risarcimento del danno;
- l. clausole di tracciabilità dei flussi finanziari;
- m. clausole di regolarità contributiva
- n. clausole relative alla sicurezza;
- o. trattamento dei dati riservati e personali.

3. La liquidazione del compenso, avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e previa verifica dello "stato di avanzamento delle attività" da parte del responsabile.

4. Nei casi in cui il professionista o i professionisti individuati operino presso uno studio associato o una società, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'Amministrazione e il professionista o i professionisti scelti.

5. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto.

6. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

7. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti, ove non sia prevista per la natura dell'incarico la produzione di uno specifico elaborato.

8. Al soggetto incaricato è attribuita la qualità di responsabile del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. Il soggetto incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità. Tale obbligo deve essere previsto nel disciplinare d'incarico.

9. Nel disciplinare d'incarico dovrà essere specificato l'obbligo per l'incaricato di conformarsi all'osservanza dei principi e delle finalità contenuti nel "Codice di comportamento del Comune di Silea" e nel piano triennale anticorruzione.

10. Per gli incarichi esterni conferiti a dipendenti delle pubbliche amministrazioni occorre rispettare il particolare regime autorizzatorio fissato dall'art. 53 del D.Lgs. 3.003.2001, n. 165.

11. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto, da richiamare nel disciplinare d'incarico.

Art. 13

Proroga e rinnovo del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico, dovendo un nuovo incarico far riferimento a nuove attività ed essere conferito a seguito di un apposita comparazione; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita una sola volta al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. La durata dell'eventuale proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere.

Art. 14

Pubblicità dell'affidamento degli incarichi e comunicazioni obbligatorie

1. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza completi dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare

erogato, nonché la comunicazione di cui al successivo comma 3, sono condizioni per l'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Tale pubblicazione, a cura del responsabile che affida l'incarico avviene successivamente all'approvazione del provvedimento di incarico.

2. L'omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 1, costituisce illecito disciplinare e determina, per chi ha disposto il pagamento una sanzione pari alla somma corrisposta fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.

3. Il sistema informativo comunale assicura a regime il flusso automatico dei dati degli affidamenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi inerenti l'anagrafe delle prestazioni, ex art. 33, comma 14, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, attraverso il portale Perla Pa.

4. In caso di affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, il responsabile, che affida l'incarico procede a comunicare all'ufficio deputato alle politiche del personale, almeno 5 giorni prima della data di decorrenza dell'incarico, le informazioni necessarie all'invio all'apposita comunicazione Unilav attraverso il portale Veneto Lavoro.

Art. 15 Controlli

1. Il responsabile che intende conferire l'incarico trasmette all'ufficio deputato alle politiche del personale, rigorosamente in via preventiva alla sua approvazione, la proposta di provvedimento di affidamento dell'incarico, correlato del disciplinare d'incarico e unitamente al verbale di selezione, al fine dell'inoltro centralizzato della documentazione al Revisore dei Conti, per il rilascio del necessario parere di cui all'art. 1, comma 42 della legge 30.12.2004, n. 311.

2. Il Revisore dei Conti esprime il parere di cui al punto 1, entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione, inoltrandone l'originale al responsabile che intende affidare l'incarico. Tale funzionario con funzioni dirigenziali in caso di rilievi da parte del Revisore dei Conti, ha facoltà di chiedere un ulteriore parere al medesimo organo previa sanatoria dei rilievi avanzati. Ai pareri successivi al primo si applicano i termini di risposta di cui al primo periodo del presente comma (7 giorni). Il parere definitivo del Revisore dei Conti deve essere obbligatoriamente inserito quale allegato al provvedimento di affidamento dell'incarico.

3. I provvedimenti di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma superiori a € 5.000,00, con esclusione degli incarichi di Co.Co.Co., corredati del disciplinare di incarico e del parere di cui al comma 2, sono trasmessi dal responsabile che affida l'incarico alla struttura deputata al bilancio entro 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line. Sarà cura di quest'ultima trasmettere la documentazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti, per l'esercizio del controllo successivo della gestione di cui all'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266, entro i successivi dieci giorni.

4. L'affidamento di incarichi in difformità delle previsioni di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311.

Art. 15 bis
Affidamento di incarichi a lavoratori in quiescenza

1. Previa acquisizione della disponibilità dell'interessato, possono essere affidati a lavoratori in quiescenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, e s.m.i., incarichi dirigenziali o direttivi, nonché di collaborazione, studio e consulenza.
2. Il conferimento dei suddetti incarichi è subordinato ai seguenti limiti e condizioni:
 - gli incarichi sono conferiti a titolo gratuito. E' possibile il rimborso delle spese di viaggio per i residenti fuori dal territorio comunale, corrispondente al quinto del costo carburante per km. percorso;
 - gli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, non possono essere superiori a un anno, non prorogabile, né rinnovabile;
 - gli incarichi devono essere conferiti nell'interesse dell'Amministrazione e non del soggetto in quiescenza. Dovrà pertanto essere dedicata particolare attenzione all'esigenza di evitare conflitti di interessi, in considerazione del rischio che l'interessato sia spinto ad accettare l'incarico gratuito dalla prospettiva di possibili vantaggi economici illeciti;
 - ai fini del conferimento dell'incarico, devono essere osservate le disposizioni della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità.
3. I soggetti a cui conferire gli incarichi e le collaborazioni di cui al comma 1 vengono individuati attraverso procedure comparative dei curricula avviate con specifici avvisi pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
4. E' consentito il conferimento diretto di incarichi senza procedura selettiva, esclusivamente nei confronti di dipendenti propri dell'ente che siano stati collocati in quiescenza e che rivestivano presso l'Ente stesso incarichi di direzione degli uffici, laddove la finalità dell'attribuzione dell'incarico sia quello di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella conduzione degli uffici e dei procedimenti trattati.
5. L'amministrazione valuta la compatibilità delle prestazioni richieste e delle eventuali responsabilità con la gratuità dell'incarico.
6. Al conferimento dell'incarico si provvede con deliberazione della Giunta comunale, che individua la necessità del conferimento dell'incarico gratuito a personale in quiescenza e stabilisce il contenuto e gli obiettivi della prestazione, gli eventuali rimborsi spese previsti, il limite massimo complessivo degli stessi, la decorrenza e la durata.
7. Con l'incarico viene stipulato apposito disciplinare d'incarico, il cui schema viene approvato con la delibera di conferimento dell'incarico, sottoscritto dal Responsabile del Servizio personale, in cui viene attestata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

Art. 16
Consulenza interna

1. Al fine di garantire la corretta applicazione, interpretazione e speditezza nell'applicazione del presente Regolamento, il Segretario generale assicura la necessaria collaborazione giuridico-amministrativa.

Art. 17
Norme finali

1. Il presente regolamento integra il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Silea.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento, nonché ogni altra disciplina interna in contrasto con esso.
3. Eventuali norme non conformi al dettato legislativo intervenuto successivamente alla data di adozione del presente regolamento, si intendono integralmente sostituite nelle more della loro modifica.